

**SIR – Associazione sportiva dilettantistica
equestre**

Scuola di Equitazione “Gen. Piero Dodi “

(Riconosciuta dalla Federazione Italiana Sport Equestri)

STATUTO SOCIALE

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 14.7.2005



Via dei Monti della Farnesina, 30 00194 ROMA

STATUTO SOCIALE
Della SIR — Associazione sportiva dilettantistica equestre
Scuola di Equitazione Gen.Piero Dodi
Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 14.7.2005

Art.1 - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata "SIR — Associazione sportiva dilettantistica equestre" con sede in Roma Via dei Monti della Farnesina 30 la quale è retta dal seguente statuto.

L'Associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

La SIR — Associazione sportiva dilettantistica equestre costituita nel 1944, trae origine dalla Società Romana di Equitazione, a sua volta fondata nel 1913, è un'associazione non riconosciuta (art. 36 c.c.). "Affiliata alla Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E. — Organo del C.O.N.I.) fin dalla ricostruzione di quest'ultima, dotata di una propria scuola di equitazione denominata "Scuola di Equitazione Gen.Piero Dodi" in ricordo ed omaggio al Maestro dell'arte equestre e Medaglia d'oro al Valor Militare che per primo promosse la costituzione di scuole di equitazione a carattere civile.

La SIR — Associazione sportiva dilettantistica equestre, è retta dalle norme di legge relative alle Associazioni non riconosciute o di natura cogente e del seguente statuto, nonché quale Affiliata alla F.I.S.E., dallo Statuto e regolamenti della F.I.S.E. stessa ove non incompatibili con l'autonomia propria della associazione.

ART.2 - Degli scopi e dei mezzi

L'associazione ha scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva equestre, e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della FISE, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport equestre; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre.

La SIR - Associazione Sportiva Dilettantistica Equestre ha natura di Associazione apolitica, con scopi esclusivamente sportivi e non persegue fini di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

In particolare La SIR - Associazione Sportiva Dilettantistica Equestre si propone i seguenti scopi:

1. riunire tutti gli appassionati di equitazione per praticare gli sport equestri mettendo loro a disposizione i propri impianti ed attrezzature e servizi sociali, nonché l'assistenza tecnica e sportiva;
2. promuovere e diffondere lo sport equestre con ogni opportuna propaganda ed in specie mediante:
 - a) lezioni di equitazione;
 - b) organizzazione di concorsi ippici, giochi equestri e similari;
3. provvedere al costante miglioramento, ampliamento, rinnovamento e quant'altro degli impianti ed attrezzature, parco cavalli ed in genere quindi di ogni supporto logistico ed addestrativo.

Tutti i materiali, cavalli, impianti ed attrezzature e quant'altro in proprietà od in concessione della SIR - Associazione Sportiva Dilettantistica Equestre od altrimenti in suo possesso ed in breve quindi l'universalità dei beni e diritti, come anche eventuali rimanenze, non potranno avere altra destinazione che non sia quella di conseguire - direttamente od indirettamente - gli scopi sociali e di potenziarne l'attività, a totale ed unico vantaggio dello sport equestre.

ART. 3 - Affiliazione

La SIR - Associazione Sportiva Dilettantistica Equestre aderisce con tutti i suoi associati alla Federazione Italiana Sport Equestri.

L'Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie della F.I.S.E., compresi i provvedimenti disciplinari previsti, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art.4 - Funzionamento

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività e delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere erogati mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

ART. 5 - Degli aderenti alla SIR - Associazione Sportiva Dilettantistica Equestre

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dalla Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Fanno parte della SIR - Associazione Sportiva Dilettantistica Equestre:

- a) Soci Benemeriti: che vengono nominati per speciali benemeritenze nei confronti dell'Associazione. Essi non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa.
- b) Soci effettivi: che pagano una quota di ammissione ed una quota annua nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Essi si distinguono in Ordinari e Juniores, questi ultimi di età inferiore ai 18 anni.

L'aspirante socio viene invitato a frequentare l'Associazione nel periodo precedente la votazione dell'Assemblea per consentire ai Soci la sua diretta conoscenza.

L'aspirante socio è ammesso quale Socio ordinario quando abbia ottenuto la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

ART. 6 - Dell'iscrizione dei Soci

L'Associazione è aperta agli appassionati di equitazione di ambo i sessi che posseggano una provata moralità, serietà, educazione e rispetto degli altri.

Per iscriversi in qualità di Socio effettivo occorre fame domanda - su apposito modulo - sottoscritta oltre che dal richiedente, da due soci di cui alla lett. a), e/o b) dell'art.5 che non ricoprono cariche sociali e siano in grado di testimoniare personalmente che il richiedente è in possesso dei requisiti sopraindicati.

La decisione sull'ammissione dei richiedenti è devoluta insindacabilmente alla Assemblea.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposto per un periodo temporaneo.

Art.7 - Durata

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art.8 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

ART. 9 - Delle quote

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

I pagamenti delle quote dovranno essere effettuati:

- per le quote di ammissione entro 20 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'accettazione della domanda;
- per le quote annuali entro il mese di gennaio e comunque prima di usufruire dei relativi diritti.

Le quote non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

ART. 10 - Dei diritti dei Soci

La qualità di Socio di cui alle lett. a), e b) dell'art.5, dà diritto, secondo le norme emanate con apposito Regolamento:

- a) ad usufruire degli impianti e dell'organizzazione della SIR - Associazione Sportiva Dilettantistica Equestre;
- b) ad ivi praticare l'equitazione, sia a mezzo di cavalli di proprietà che con i cavalli di proprietà della SIR - Associazione Sportiva Dilettantistica Equestre;
- c) ad affidare alla SIR - Associazione Sportiva Dilettantistica Equestre uno o più cavalli di sua proprietà per il mantenimento in box o in poste, dietro il pagamento del rimborso delle spese;
- d) ad avere accesso alle cariche sociali con i limiti di cui al successivo art. 16.

ART. 11 - Perdita della qualità di socio

Gli associati cessano di appartenere all'associazione: per recesso; per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo, fermi restando i suoi obblighi pecuniari nei confronti della Associazione al momento delle dimissioni.

L'associato è escluso, per persistente inadempienza nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso — che sospende la delibera — deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

ART. 12 - Degli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo.

ART. 13 - Delle assemblee

L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art.14 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea riunita in via ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario, e il bilancio preventivo;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- nomina per elezione — a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni — il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie, nel qual caso le modifiche proposte saranno depositate in Segreteria almeno 30 giorni prima dell'assemblea a disposizione dei soci, o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta scritta di almeno un terzo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art.15— Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.

Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo con esclusione delle deleghe.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati di tutti gli associati mediante affissione nella bacheca sociale per almeno quindici giorni.

Art. 16 - Eleggibilità e nomine

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- a) coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per delitto doloso;
- b) coloro che abbiano subito squalifiche od inibizioni complessive superiori ad un anno inflitte dal C.O.N.I., o da una federazione sportiva o da un'associazione ippica nazionale.
- c) coloro che non abbiano compiuto il 25° anno di età e coloro che non siano Soci da almeno tre anni.

Le elezioni saranno a scrutinio segreto ed a maggioranza dei votanti.

Quella del Presidente deve precedere quella degli altri Organi e può avvenire per acclamazione.

Nelle elezioni degli Organi collegiali, quando due o più Soci abbiano riportato parità di voti sarà eletto colui che vanta una maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione. Qualora invece un Socio sia stato eletto a più cariche sociali opererà, seduta stante, per una sola di esse.

Art.17 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati, dura in carica tre anni, è rieleggibile una sola volta consecutiva e rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.

Art.18 - Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutiva. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione — entro un mese — dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art.19 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'associazione che lo presiede; il Vice Presidente; tre o più Consiglieri, purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'Assemblea.

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline dilettantistica dell'attività sportiva equestre, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, presentando in tale sede una relazione tecnico-morale; fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati mediante affissione nella bacheca sociale per almeno quindici giorni.

Art.20 - Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni
- per revoca, quando non esplicano più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il componente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art. 15 comma 2.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri componenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art.21 - Provvedimenti disciplinari

Nei confronti degli associati che si rendano responsabili di violazioni e/o inadempienze, possono essere adottati seguenti provvedimenti:

- richiamo o ammonizione scritta;
- censura;
- sospensione dal montare a cavallo presso gli impianti dell'associazione da un minimo di un mese un massimo di un anno;
- interdizione a frequentare gli impianti dell'associazione per il periodo minimo e massimo di cui sopra;
- radiazione.

Tutti i provvedimenti sanzionatori sono adottati dal Consiglio Direttivo e devono essere preceduti dalla contestazione degli addebiti ed adottati previa audizione dell'associato.

L'associato al quale sia stata comminata una sanzione potrà presentare ricorso al Giudice Unico federale nelle forme e nelle modalità previste dal vigente Regolamento Organico e dal Regolamento di Giustizia della FISE.

Art.22 - Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla FISE unitamente a copia del verbale.

Art.23 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata ad un Tesoriere all'uopo nominato,

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.24 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici - , per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici.

I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FISE, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art.25 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla FISE.

Art.26 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FISE, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Roma e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

Art.27 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri e in subordine le norme degli artt 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nella riunione del 14 luglio 2005.

